

# COMUNE DI QUINTANO

Provincia di Cremona

Adunanza del 28.04.2026 n° 13

Codice Ente: 10781 6 QUINTANO

Codice Materia:

## Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza ordinaria di 1<sup>a</sup> convocazione – seduta pubblica

Oggetto: **APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI “TARI” PER L’ANNO 2026.**

L'anno Duemilaventisei addì 28 del mese di Aprile alle ore 20,00 nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali. All' appello risultano:

	PRESENTI	ASSENTI
1) GUERCILENA Elisa	x	
2) BONETTI Fabio	x	
3) PANDINI Erika	x	
4) VANELLI Alessandro	x	
5) FONTANA Igor		x
6) MANGIARDI FONTANA Erminio	x	
7) VALOTA Ilaria	x	
8) ANTONELLI Paolo	x	
9) DEL PRIORE Leonardo	x	
10) LAZZARI Lorenzo		x
11) BALZARIN Daniela	x	
TOTALE	9	2

Partecipa il Segretario Comunale, Sig.a PANZERA Dott.ssa Irene, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Accertata la validità dell'adunanza, la Sig.ra GUERCILENA Geom. Elisa in qualità di Sindaco ne assume la presidenza dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all' oggetto sopra indicato.

## APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI “TARI” PER L’ANNO 2026.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTA** la legge 27 dicembre 2013, n. 147, legge di Stabilità per l’anno 2014, che ha introdotto l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell’intento di intraprendere il percorso verso l’introduzione della riforma sugli immobili.

**CONSIDERATO** che la richiamata legge n. 147/2013 ha previsto un’articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705.

**VISTA** la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (*legge di bilancio 2020-2023*) che all’articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI.

**PRESO ATTO** che, pur prevedendo l’abrogazione della I.U.C., la legge n. 160/2019 fa salve le disposizioni relative alla TARI, ossia al prelievo sui rifiuti.

**RICHIAMATO** l’art. 1, comma 702 della citata legge 147/2013, il quale in materia di IUC prevede che “*Resta ferma l’applicazione dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.*”

**CONSIDERATO** che il citato art. 52, del D. Lgs n. 446/1997, attribuisce ai Comuni ed alle Province una potestà regolamentare di carattere generale di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie.

**VISTO** il vigente regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti TARI.

**RICHIAMATA** la deliberazione dell’ARERA<sup>1</sup> n. 443/2019/R/RIF, del 31 ottobre 2019, con la quale è stato adottato un nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), che definisce i criteri di riconoscimento - nell’elaborazione del Piano Economico Finanziario (PEF) - dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio per il periodo 2018-2021, al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale.

**CONSIDERATO** che:

a) con deliberazione n. 363/2021/R/RIF, del 3 agosto 2021, l’ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell’elaborazione del PEF.

b) con successiva delibera n. 397/2025/R/RIF del 5 agosto 2025, l’ARERA ha approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3), relativo al terzo periodo regolatorio 2026-2029, per la definizione delle entrate tariffarie, nonché delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento.

c) con determina n. 1/DTAC/2025 del 7 novembre 2025 l’ARERA ha altresì proceduto alla approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, ai sensi della deliberazione 397/2025/R/Rif, nonché alla approvazione degli schemi tipo di piano economico finanziario di affidamento e ulteriori precisazioni operative.

**DATO ATTO** che in forza dei richiamati provvedimenti - sub lett. b) e c) - dell’ARERA, con deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna è stato approvato il Piano Economico Finanziario (PEF) della tassa rifiuti “TARI” per il terzo periodo regolatorio 2026-2029”, quale atto preliminare incidente nella determinazione delle tariffe.

**RITENUTO** quindi di poter procedere all’approvazione delle tariffe TARI per l’anno 2026 sulla base del PEF 2026-2029.

**RILEVATO** che il comma 651 della citata Legge n. 147/2013 prevede che “*651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158*”.

**RILEVATO** inoltre che il successivo comma 652, prevede che «*652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l’individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell’articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l’adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai*

<sup>1</sup> Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

*massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1....omissis.».*

**DATO ATTO** che ai fini della semplificazione del calcolo delle tariffe TARI il Comune di Quintano non ha adottato la deroga di cui al comma 652 come sopra richiamato, tralasciando di considerare i coefficienti di cui al D.P.R. n. 158/1999, e pertanto, per la determinazione delle tariffe, applica il D.P.R. n. 158/1999 ossia il metodo normalizzato (MNR).

**ATTESO** che l'articolo 7 del MTR-3 stabilisce che fino alla decorrenza della disciplina introdotta con la deliberazione 396/2025/R/RIF, a carico dell'utenza finale - a partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e da quelle relative alle componenti di costo fisso - sono definiti l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche in continuità con i criteri di cui alla normativa previgente ed i corrispettivi in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del d.P.R. n. 158/99.

**DATO ATTO** che per la gestione della TARI occorre quindi tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata;
- la determinazione delle tariffe pur partendo da dati che provengono dal PEF - predisposto secondo il metodo MTR-3 elaborato da ARERA, che riporta i dati economici per tutto il terzo periodo regolatorio - assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999.

**PRESO ATTO** che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nell'allegato piano economico finanziario (P.E.F.) per gli anni 2026-2029, predisposto secondo quanto previsto dal Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3), sulla base degli schemi tipo approvati con determina ARERA n. 1/2025.

**RICHIAMATE** le disposizioni normative intervenute in ambito ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 116/2020, che ha riformato il codice ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006.

**RICHIAMATA** la deliberazione dell'ARERA 18 gennaio 2022 del 15/2022/R/RIF in materia di "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani e il relativo allegato a "Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (di seguito: TQRIF).

**DATO ATTO** che le bollette (documento di riscossione) che verranno emesse per la riscossione della TARI, dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA e ss.mm.ii. in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza.

**ATTESO** che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

**CONSIDERATO** che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche.

**RICHIAMATA** la deliberazione dalla Giunta Comunale di "Approvazione della carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani".

**DATO ATTO** che la carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani prevede che per la fruizione del servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti su chiamata "la gratuità o meno del servizio, le relative esenzioni e/o riduzioni, e le modalità per effettuare il pagamento sono deliberate annualmente dal Consiglio Comunale nella Deliberazione tariffaria".

**CONSIDERATE** le disposizioni normative intervenute in ambito ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 116/2020, che ha riformato il codice ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006.

**DATO ATTO** che:

a) con le tariffe che vengono approvate è assicurata, ai sensi dell'articolo 1 comma 654, della legge 147/2013, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

b) le tariffe TARI da applicare per l'anno 2026, determinate in conformità alle disposizioni citate, risultano indicate negli allegati alla presente deliberazione;

c) sull'importo della TARI deve essere applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, come previsto dall'art. 1 comma 666, della legge n. 147 del 27/12/2013, nella misura del 5%<sup>2</sup> come (V. Decreto del Presidente della Provincia di Brescia Decreto del Presidente N.241/2024 del 21 ottobre 2024);

<sup>2</sup> V. Decreto del Presidente della Provincia di Brescia Decreto del Presidente N.241/2024 del 21 ottobre 2024).

d) In attuazione della delibera dell'ARERA del 3 agosto 2023 n. 386/2023/R/RIF<sup>3</sup> e successive modificazioni, su tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva devono essere applicate le seguenti "componenti perequative unitarie":

- la componente UR1,a, è pari a 0,10 euro/utenza e potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con l'andamento dei quantitativi di rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e dei relativi costi di gestione;
- la componente UR2,a, è pari a 1,50 euro/utenza e potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura di eventuali eventi eccezionali e calamitosi.
- la componente UR3,a pari a 6 €/utenza, potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti.

**RICHIAMATO** il DPCM 21 gennaio 2025, n. 24 di adozione del "Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate" (in Gazz. Uff. del 13 marzo 2025, n. 60).

#### **CONSIDERATO CHE:**

a) la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Finanziario;

b) i coefficienti utilizzati per il calcolo della tariffa per le singole categorie di utenze sono stati fissati nel rispetto del criterio legale della capacità di produzione dei rifiuti previsto dal D.P.R. n. 158/1999 in misura non superiore ai valori massimi (vedasi le linee guida per l'elaborazione delle tariffe predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in <http://www.finanze.gov.it/>) come risulta dalla allegata proposta di adozione delle tariffe del tributo TARI, per le utenze domestiche e non domestiche (allegato A);

c) ai sensi dell'art. 1, comma 660, della legge 147/2013 (e del regolamento per l'applicazione della TARI), per il finanziamento a copertura tariffaria delle ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) del comma 659 è previsto un apposito stanziamento di bilancio la cui copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

**RITENUTO**, per le esposte motivazioni, di approvare gli allegati formanti parte integrante e sostanziale del presente atto, contenenti gli elementi di calcolo necessari per la determinazione delle tariffe di riferimento per ogni tipologia di utenza unitamente al quadro riepilogativo delle tariffe della TARI per l'anno 2026.

**RITENUTO** di dover stabilire per il versamento della TARI 2026 un numero di rate pari a 3 (tre) alle scadenze, importi e modalità di seguito specificate:

Rata	% Tributo da addebitare su base annua	Scadenza	Note
1	Acconto 35%	16/07/2026	con facoltà di versamento in unica soluzione entro il 16 settembre 2026
2	Acconto 35%	16/09/2026	
3	Saldo 30%	31/12/2026	con addebito delle componenti perequative

Il versamento della TARI per l'anno 2026 è effettuato mediante avviso di pagamento PagoPa.

**RITENUTO** di dover attribuire alla Giunta Comunale la facoltà di poter modificare, nel corso dell'anno, le predette scadenze di pagamento della TARI con apposita motivata deliberazione.

**PRESO ATTO** che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale.

**VERIFICATO** che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;

**ATTESO** che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico.

**RILEVATO** che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia.

**VISTO** l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine «per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la

<sup>3</sup> Allegato A alla deliberazione 386/2023/R/RIF, integrato e modificato dalle deliberazioni 133/2025/R/RIF, 176/2025/R/RIF e 355/2025/R/RIF

deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento».

**VISTO** l'art. 1, comma 683, della legge 147/2013 il quale dispone che *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”*.

**VISTO** l'art. 151 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i che stabilisce che gli Enti Locali deliberino entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario - riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale - e prevede che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.

**VISTO** l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che dispone: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF (omissis.....) nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*.

**VISTO** l'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*.

**VISTO** l'articolo 3, comma 5-quinquies del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 25 febbraio 2022, n. 15, e successive modificazioni<sup>4</sup>, il quale prevede che *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*.

Tutto ciò premesso e considerato

**RICHIAMATI** i commi 15,15-bis e 15-ter dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 e s.m.i., disciplinanti le modalità di pubblicazione e l'efficacia delle delibere regolamentari e tariffarie delle entrate tributarie dei comuni.

**VISTI** i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**VISTI:**

- l'art. 42, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'approvazione del presente atto, trattandosi di atto di disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i, nonché il cit. Regolamento comunale per l'applicazione della TARI;
- la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante le *«disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente»*.

**Preso atto** dell'intervento del Consigliere Del Priore, il quale illustra sinteticamente la dichiarazione di voto del gruppo, allegata al presente atto, evidenziando come, a fronte dell'aumento delle tariffe rilevato, il gruppo di minoranza esprimerà voto contrario.

**Con voti** favorevoli n. 8 contrari n. 2 (minoranza), astenuti n.0, resi da n. 10 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano

## **DELIBERA**

**1. DI APPROVARE** le premesse come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

---

<sup>4</sup> Vedi da ultimo art. 1, comma 677, L. 30 dicembre 2025, n. 199, a decorrere dal 1° gennaio 2026.

677. All'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: « 30 aprile», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio».

**2. DI PRENDERE ATTO** che con deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna è stato approvato il Piano Finanziario per il periodo 2026-2029, quale atto preliminare incidente nella determinazione delle tariffe.

**3. DI APPROVARE** le tariffe della Tassa sui Rifiuti "TARI" per l'anno 2026 come risultanti dalla allegata tabella

**4. DI STABILIRE** per il versamento della TARI anno 2026 un numero di rate pari a 3 alle scadenze, importi e modalità di seguito specificate:

Rata	% Tributo da addebitare su base annua	Scadenza	Note
1	Acconto 35%	16/07/2026	con facoltà di versamento in unica soluzione entro il 16 settembre 2026
2	Acconto 35%	16/09/2026	
3	Saldo 30%	31/12/2026	con addebito delle componenti perequative

Il versamento della TARI per l'anno 2026 è effettuato mediante avviso di pagamento PagoPa.

**5. DI ATTRIBUIRE** alla Giunta Comunale la facoltà di modificare le predette scadenze di pagamento della TARI nel corso dell'anno con apposita motivata deliberazione.

**6. DI DARE ATTO** che:

a) sull'importo della TARI deve essere applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, come previsto dall'art. 1 comma 666, della Legge n. 147/2013, nella misura del 5%

b) In attuazione della delibera dell'ARERA del 3 agosto 2023 n. 386/2023/R/RIF<sup>5</sup> e successive modificazioni, su tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva devono essere applicate le seguenti "componenti perequative unitarie":

- la componente UR1,a, è pari a 0,10 euro/utenza e potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con l'andamento dei quantitativi di rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e dei relativi costi di gestione;
- la componente UR2,a, è pari a 1,50 euro/utenza e potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura di eventuali eventi eccezionali e calamitosi.
- la componente UR3,a pari a 6 €/utenza, potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti.

**7. DI DISPORRE** l'invio di copia della presente delibera tariffaria al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e modalità indicati ai commi 15, 15-bis e 15-ter dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 e ss.mm.ii. per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

Successivamente

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**RAVVISATA** l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

**VISTO** l'art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. (D.Lgs. 18/08/2000, n. 267);

Con voti favorevoli n. 8 contrari n. 2 (minoranza), astenuti n.0, resi da n. 10 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano

## DELIBERA

**8. DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del DLgs.18 agosto 2000, n. 267.

<sup>5</sup> Allegato A alla deliberazione 386/2023/R/RIF, integrato e modificato dalle deliberazioni 133/2025/R/RIF, 176/2025/R/RIF e 355/2025/R/RIF

Il presente verbale viene così sottoscritto:

*Il Presidente*

*F.to Guercilena Geom. Elisa*

*Il Segretario Comunale*

*F.to Panzera Dott.ssa Irene*

---

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Quintano, li 11 MAG. 2026

La suesposta deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124, c. 1°, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

*Il Segretario Comunale*

*F.to Panzera Dott.ssa Irene*

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Quintano, li 11 MAG. 2026



*Il Segretario Comunale*  
*Panzera Dott.ssa Irene*

---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge:

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, c. 3°, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Quintano, li

*Il Segretario Comunale*  
.....